

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PATTO PARASOCIALE E ACCORDO DI INVESTIMENTO

DI ASECO S.p.A.

ai fini dell'esercizio da parte dei futuri soci AQP e AGER Puglia del controllo congiunto sulla  
Società

FRA

L'Agenzia Puglia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, con sede legale in Via delle Magnolie n. 6/8 - Zona Industriale - (70026) Modugno (BA), C.F. 93473040728, in persona di [•], munito dei necessari poteri ("AGER Puglia" o "AGER")

E

Acquedotto Pugliese S.p.A., con sede legale in via S. Cogneffi n. 36, (70121) Bari, C.F. e P.IVA. 00347000721, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Domenico Laforgia, munito dei necessari poteri ("AQP")

di seguito denominate congiuntamente le "Parti" o i "Soci" e ciascuna singolarmente anche una "Parte" o un "Socio"

**PREMESSO CHE:**

- A. AGER Puglia costituisce, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 ("L.R. n. 24/2012"), come modificato dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 ("L.R. n. 20/2016"), e dallo Statuto di AGER Puglia, l'organo unico di governo, cui partecipano obbligatoriamente la Regione Puglia e tutti i Comuni e la Città metropolitana, per l'intero territorio regionale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ("D.lgs. n. 152/2006");
- B. ad AGER è attribuito il compito di provvedere all'attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti ("Piano") e di procedere, in conformità della normativa nazionale e comunitaria, all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, esercitando le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione nazionale e regionale in materia;
- C. AGER assume anche il ruolo di soggetto beneficiario dei finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC relativo agli interventi in materia impiantistica di cui agli obiettivi di servizio (ODS) S.07 (quantità di rifiuti urbani pro capite smaltiti in discarica) e S.09 (quantità della frazione umida trattata in impianti di compostaggio);
- D. nell'ambito degli indirizzi per l'aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 551, pubblicato in B.U. Regione Puglia n. 49 del 26 aprile 2017 ("D.G.R. n. 551/2017"), si prevede, tra l'altro: (i) di orientare la strategia

relativa al rafforzamento della dotazione impiantistica per il recupero della frazione organica attraverso la realizzazione di un sistema impiantistico a titolarità pubblica che gestisca in via prevalente il fabbisogno su base regionale nonché di procedere alla trattazione, quale sezione specifica del nuovo Piano, della gestione dei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti di trattamento dei reflui urbani, al fine di assicurare una maggiore incisività nei processi decisionali per la realizzazione degli interventi previsti, garantendo la presenza della parte pubblica nella gestione dell'impiantistica dedicata al trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti differenziati, a beneficio anche della concorrenza ed economicità nel settore dei rifiuti nonché del perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; (ii) la necessità di *“dare attuazione ad azioni di sistema che consentano di ridurre l'eventuale incremento della pressione fiscale connessa con il ricorso all'invio a recupero presso impianti ubicati al di fuori del territorio regionale e di favorire la differenziazione dei mercati disponibili sul territorio regionale”*;

- E.** in linea con quanto sopra, nell'ambito della ***“Proposta di Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate”***, adottata con deliberazione della Giunta regionale n.1482 del 2 agosto 2018, pubblicata nel B. U. Regione Puglia n. 125 del 28 settembre 2018 (***“D.G.R. 1482/2018”***), è stata espressamente inclusa nel Piano anche una sezione specifica relativa alla gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato che AGER Puglia è incaricata di implementare;
- F.** con delibera del Consiglio Regionale n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata in B.U. Regione Puglia n. 162 del 28 dicembre 2021, è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, comprensivo della Sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, che recepisce la strategia sopra indicata;
- G.** con deliberazione di Giunta Regionale del 29 dicembre 2021, n. 2251 (pubblicata sul BU della Regione Puglia n. 15 del 4 febbraio 2022), avente ad oggetto l'applicazione della delibera ARERA 363/2021 e dell'allegato MTR-2 nella parte in cui sono disciplinate le tariffe al cancello degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha attestato la sussistenza proprio nel segmento del trattamento della Forsu di rigidità strutturale del mercato con uno squilibrio tra domanda ed offerta, a conferma della strategia regionale finalizzata alla realizzazione di impiantistica a titolarità pubblica al fine di superare, a livello di ambito territoriale ottimale, il deficit delle capacità di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- H.** con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1452 del 24 ottobre 2022, la Regione Puglia ha dato ad AQP l'indirizzo di: (a) attuare la strategia regionale in materia di rifiuti, nel rispetto dei principi di "autosufficienza" e "di prossimità" nelle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali derivanti dal loro trattamento, secondo le previsioni dell'articolo 182-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; (b) completare, alla luce dell'evoluzione dello scenario e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, la valutazione della conformità dell'operazione di ingresso di AGER nel capitale sociale di ASECO S.p.A., con l'assunzione di una partecipazione

“qualificata” da determinarsi a valle delle procedure di valutazione avviate; (c) assicurare, nel caso di esito positivo delle suddette attività di valutazione, le più efficaci e tempestive modalità di attuazione dell'operazione e porre in essere tutti gli atti tecnici, societari ed amministrativi prescritti dal quadro normativo comunitario, nazionale e regionale di riferimento;

- I. AQP è una società interamente partecipata dalla Regione Puglia, alla quale sono affidate, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 e s.m.i. (“**D.lgs. n. 141/1999**”), le finalità già attribuite all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, dovendo la stessa provvedere altresì fino al 31 dicembre 2025 alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
- J. AQP è titolare del 100% (cento per cento) del capitale sociale di ASECO S.p.A., con sede legale a Bari, via S. Cognetti n. 36, capitale sociale di Euro 3.600.000,00 (tremilioniseicentomila/00) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. (P.IVA) 01449520426 (“**ASECO** o la “**Società**”), società operante nel comparto ecologico attraverso il recupero di rifiuti organici, quali fanghi biologici prodotti da depuratori civili, scarti e fanghi agroalimentari, rifiuti mercatali, frazione organica dei rifiuti solidi urbani (“**FORSU**”), e rifiuti ligneo-cellulosici;
- K. il mantenimento da parte di AQP della partecipazione in ASECO - nell'ambito del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni della Regione Puglia, previsto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (“**D.lgs. n. 175/2016**” o “**Decreto Madia**”), adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2017, n. 1473 e confermato di anno in anno, da ultimo con Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n.2184 -, è stato ritenuto strategico dalla Regione, tenuto conto che detta partecipazione consente di disporre di una capacità di trattamento dei fanghi residui di processi depurativi e, quindi, di completare il ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da AQP, garantendo economie di scala e recuperi di efficienza sulla gestione del servizio idrico integrato. Tenuto, tuttavia, conto del fatto che i fanghi rivenienti dal processo di depurazione, per essere compostati, devono essere miscelati con la frazione organica dei rifiuti urbani, è stata rilevata da AQP l'opportunità di sviluppare *partnership* per i rifiuti;
- L. al fine di attuare la strategia del Governo regionale di cui alle D.G.R. nn. 551/2017, 1473/2017 e 1482/2018, in data 13 maggio 2020 AGER Puglia e AQP hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 (il “**Protocollo d'Intesa**”), allo scopo di avviare il progetto di ingresso di AGER nel capitale sociale di ASECO, assumendo una partecipazione di entità tale da consentire, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di *in house providing*, per un verso, ad AGER di poter affidare ad ASECO le attività di realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e, per altro verso, ad AQP di poter affidare alla medesima ASECO le attività di trattamento e smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque, sviluppando una strategia di stabile collaborazione con AGER (il “**Progetto**” o l’“**Operazione**”);

- M. nell'ambito del Protocollo d'Intesa le Parti si sono impegnate ad assicurare le più efficaci e tempestive modalità di attuazione del Progetto ed a porre in essere tutti gli atti tecnici, societari ed amministrativi prescritti dal quadro normativo di riferimento per l'implementazione dello stesso;
- N. al fine di dare attuazione al Progetto le Parti, una volta assunti i rispettivi atti autorizzativi dell'Operazione, intendono procedere alla sottoscrizione del presente patto parasociale e accordo di investimento ("**Patto Parasociale**" o "**Patto**") al fine di regolamentare (i) i termini, le condizioni economiche e le modalità per l'ingresso di AGER nel capitale sociale di ASECO nonché (ii) il futuro assetto di *governance* di ASECO e (iii) le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società da parte di AGER e di AQP, ai sensi degli articoli 2 e 16 del D.lgs. n. 175/2016 e dell'articolo 5, co. 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("**D.lgs. n. 50/2016**"), in relazione alle attività ed ai servizi che saranno rispettivamente affidati alla stessa a seguito del perfezionamento dell'Operazione;
- O. in data 15 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione di AQP ha deliberato: (i) di approvare: (a) l'operazione di vendita da parte di AQP della Partecipazione della ASECO all'AGER ai fini della costituzione di una società in house a controllo analogo congiunto; (b) lo schema di Relazione ex articoli 5 e 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016 recante le "*Motivazioni della scelta di affidamento in house a New ASECO della gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato*"; (c) la Relazione sul prezzo di acquisto della partecipazione in ASECO da parte di AGER limitatamente ad una quantificazione teorica massima; (d) il Piano ex articolo 14 D.lgs. 175/2016 di ASECO e del piano economico finanziario di medio-lungo periodo della nuova ASECO ("**PEF**"); (e) lo schema del Patto Parasociale e del nuovo Statuto di ASECO; (f) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di adottare eventuali modifiche non significative agli atti sopra approvati in base alle successive interlocuzioni con AGER, di trattare con AGER il valore delle quote da vendere nonché di trasmettere i succitati documenti relativi all'Operazione così approvati ai competenti uffici della Regione Puglia per le determinazioni di competenza;
- P. in data 23 novembre 2022 il Consiglio di Amministrazione di AQP ha deliberato di: (a) prendere atto della delibera di Giunta regionale della Regione Puglia n. 1452 del 24 ottobre 2022; (b) approvare la relazione tecnico-scientifica redatta nel mese di luglio 2022 dal Prof. Ing. Michele Notarnicola sui trattamenti congiunti dei fanghi di depurazione e della FORSU; (c) impegnarsi a far fronte all'integrale copertura delle perdite di ASECO risultanti al 31 dicembre 2022 al fine di consentire la realizzazione dell'Operazione; e (d) di dare mandato al presidente del Consiglio di Amministrazione di assicurare, a valle del compimento da parte di AGER di tutti gli atti di competenza, le più efficaci e tempestive modalità di attuazione del Progetto e porre in essere tutti gli atti tecnici, societari, finanziari ed amministrativi per la costituzione della società in house a controllo analogo congiunto AQP – AGER;
- Q. infine, in data 24 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione di AQP ha deliberato di: (a) approvare la versione aggiornata del PEF della Società; (b) approvare la versione aggiornata del Piano di ristrutturazione aziendale della Società ex art. 14 D.lgs. 175/2016; (c) approvare il

documento elaborato con il supporto di REF Ricerche di aggiornamento al 2022 dei dati della Relazione ex artt.5 e 192, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 recante le “*Motivazioni della scelta di affidamento in house a New Aseco dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato*” (Relazione approvata dal CdA con delibera n.3 del 15/03/2022); (d) approvare la versione aggiornata del Patto Parasociale/Accordo di Investimento e dello Statuto; (e) approvare le condizioni economiche dell’Operazione, quali riportate all’art. 4 del presente Patto Parasociale/Accordo di investimento, ivi compreso l’impegno a far fronte all’integrale copertura delle eventuali perdite di ASECO relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; (f) dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di: (i) sottoscrivere ogni altro atto e documento relativo al perfezionamento dell’Operazione; (ii) adottare eventuali modifiche agli atti sopra approvati, informando il Consiglio di Amministrazione; (iii) trasmettere tutti gli atti e documenti relativi all’Operazione e così approvati ai competenti uffici della Regione Puglia e di AGER;

- R. per quanto concerne AGER: (a) in data [• febbraio 2023] il Comitato dei Delegati ha deliberato [all’unanimità] di approvare l’Operazione, e dunque di autorizzare il perfezionamento dell’ingresso di AGER nel capitale sociale di ASECO nei termini ed alle condizioni indicati nei documenti relativi all’Operazione da esso esaminati, ivi compresa senza limitazione la relazione sulla quantificazione del valore della partecipazione in ASECO oggetto di compravendita e la Relazione ex articolo 17 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022; (b) in data [• febbraio 2023] il collegio dei revisori, previa verifica dei succitati documenti relativi all’Operazione, ha emesso [all’unanimità] parere dando il proprio assenso al perfezionamento dell’Operazione stessa da parte di AGER nei termini ed alle condizioni di cui sopra; (c) in data [• febbraio 2023] AGER ha trasmesso la delibera di cui al punto *sub* (a) alla Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016.

Ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## **Articolo 1**

### **Premesse e Allegati**

Le Premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Patto.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

**2.1** Il presente Patto è volto a disciplinare, subordinatamente al completamento degli adempimenti di carattere tecnico ed amministrativo richiesti dalla normativa vigente per il perfezionamento del Progetto:

- i. i termini, le condizioni economiche e le modalità di ingresso di AGER nel capitale sociale di ASECO, quale socio di minoranza;
- ii. il futuro assetto di *governance* di ASECO e
- iii. le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società da parte di AGER Puglia e di AQP, ai sensi degli articoli 2 e 16 del D.lgs. n. 175/2016 e dell’articolo 5, co. 5, del D.lgs.

n. 50/2016, in relazione alle attività e servizi che saranno rispettivamente affidati alla stessa a seguito dell'ingresso di AGER Puglia nel capitale sociale della Società ed in particolare:

- da parte di AGER le attività di realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- da parte di AQP le attività di recupero e smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane e degli altri rifiuti prodotti nonché del servizio di trasporto di merci e rifiuti.

### **Articolo 3**

#### **Efficacia - Durata**

**3.1** Il presente Patto verrà sottoscritto e entrerà in vigore solo quando si sarà verificata la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 16.

**3.2** In deroga alle previsioni dell'articolo 2341-bis cod. civ., ed in conformità al disposto dell'articolo 16, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 175/2016 sopra richiamato, la durata del presente Patto – una volta che sarà divenuto efficace secondo quanto sopra indicato - è pari alla durata della Società, come prevista all'articolo 4 dello Statuto sociale di quest'ultima.

**3.3** Il presente Patto dovrà essere costantemente allineato con le clausole dello Statuto sociale di ASECO e a tal fine le Parti si impegnano a:

- i) recepire nei limiti di legge le previsioni del presente Patto nello Statuto della Società a seguito del perfezionamento dell'Operazione e
- ii) integrare ovvero modificare il contenuto del presente Patto, in occasione di eventuali modifiche statutarie che dovessero intervenire nel periodo di durata del presente Patto, se e nella misura in cui le medesime incidano sull'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di AGER Puglia e di AQP.

**3.4** È fatta in ogni caso salva la facoltà delle Parti di modificare il contenuto del presente Patto di comune accordo scritto, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 175/2016 e della disciplina in materia di *in house providing*. Prima della Data di Esecuzione (come *infra* definita) le Parti concorderanno anche l'eventuale nuova denominazione della Società.

### **Articolo 4**

#### **Termini, condizioni economiche e modalità di ingresso di AGER nel capitale sociale di ASECO – Esecuzione della compravendita della Partecipazione**

##### **4.1 Termini, condizioni economiche e modalità di ingresso di AGER nel capitale sociale di ASECO**

**4.1.1** L'ingresso di AGER nel capitale sociale di ASECO avrà luogo mediante trasferimento da AQP alla stessa AGER di una partecipazione del complessivo valore nominale di Euro 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantamila/00), costituita da n. 14.400 (quattordicimilaquattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna, rappresentativa del 40% (quaranta

per cento) del capitale sociale della Società (la “**Partecipazione**”), libera da qualsiasi vincolo, pignoramento, sequestro, ipoteca, pegno, privilegio, diritto di terzi o altri gravami.

**4.1.2** A fronte del trasferimento della Partecipazione, e contestualmente allo stesso, AGER verserà a AQP il corrispettivo complessivo di Euro 1.058.000,00 (unmilionececinquantottomila/00) (il “**Corrispettivo della Partecipazione**”), determinato anche con il supporto di *advisor* esterni.

**4.1.3** Le Parti si danno reciprocamente atto che il Corrispettivo della Partecipazione indicato al precedente articolo 4.1.2 è stato fra esse concordemente determinato sulla base della stima del valore del patrimonio netto della Società alla data del 29 marzo 2023, quale risultante dal PEF della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione di AQP in data 24 febbraio 2023, come indicato in Premessa Q., previamente condiviso anche con AGER, e tenuto conto anche degli impegni assunti da AQP nei confronti di AGER ai sensi del successivo articolo 4.1.4; il tutto, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni normative applicabili.

**4.1.4** AQP si impegna a far fronte all’integrale copertura delle perdite di ASECO che dovessero risultare al 31 dicembre 2023, nei seguenti termini:

(a) alla Data di Esecuzione, e nel contesto dell’Esecuzione stessa, AQP provvederà a versare nelle casse di ASECO l’importo di Euro 556.000,00 (cinquecentocinquantaseimila/00), pari alla stima delle perdite realizzate da ASECO nel periodo dal 1 gennaio 2023 alla data prevista del Closing del 29 marzo 2023, quale risultante dal PEF di cui al precedente articolo 4.1.3 (le “**Perdite Progressse**”), mediante un versamento non rimborsabile a titolo di ‘versamento riserva in conto capitale’ o ‘versamento a fondo perduto’; per effetto di ciò, ASECO provvederà a contabilizzare la nuova riserva di patrimonio netto per l’importo sopra indicato, compensandola integralmente con la voce di patrimonio netto relativa alle Perdite Progressse;

(b) qualora dal progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 approvato dall’organo amministrativo della Società dovessero risultare perdite ulteriori maturate nel corso dell’esercizio 2023 in aggiunta a quelle stimate relative al primo trimestre del 2023 già ripianate in sede di Esecuzione secondo quanto indicato al precedente paragrafo (a) (le “**Altre Perdite 2023**”), subito dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e al relativo deposito del bilancio in CCCIA, AQP provvederà a versare nelle casse di ASECO un importo pari alle suddette Altre Perdite 2023, secondo le medesime modalità e con gli stessi effetti descritti al precedente paragrafo (a).

## **4.2** Esecuzione della compravendita della Partecipazione

**4.2.1** L’esecuzione del trasferimento della Partecipazione da AQP ad AGER e degli altri adempimenti *infra* indicati necessari al perfezionamento dell’Operazione (l’“**Esecuzione**”) avrà luogo entro e non oltre il 29 marzo 2023, in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, co. 2, del D.lgs. n. 201/2022, a seguito del verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo articolo 16, con le modalità

nel seguito specificate, a Bari nel giorno e orario previamente concordati fra le Parti (la “**Data di Esecuzione**”), con l’assistenza e presso gli uffici del Notaio previamente selezionato da AQP.

**4.2.2** Alla Data di Esecuzione, le Parti provvederanno, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere le seguenti attività:

(a) AQP provvederà:

- (i) (x) ad effettuare il versamento a favore di ASECO dell’importo richiesto per la copertura delle Perdite Pregresse in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 4.1.4(a), mediante bonifico bancario urgente di fondi immediatamente disponibili e (y) a consegnare ad AGER copia della contabile del bonifico e della comunicazione inviata a mezzo PEC da AQP, quale socio unico di ASECO, all’Amministratore Unico di ASECO con la quale AQP darà istruzioni affinché l’intero importo del suddetto versamento a favore della controllata ASECO sia utilizzato da quest’ultima a copertura delle Perdite Pregresse;
- (ii) a consegnare ad AGER copia delle lettere di dimissioni dalla carica dell’Amministratore Unico e dei sindaci della Società - dimissioni che saranno efficaci dalla Data di Esecuzione in cui, come indicato alla successiva lettera (c), si terrà l’Assemblea dei Soci di ASECO che nominerà il nuovo Organo Amministrativo e il nuovo collegio sindacale. In ciascuna lettera di dimissioni, l’Amministratore Unico e ciascun sindaco dovranno dare atto di non aver nulla a pretendere nei confronti della Società, fatto salvo per il compenso maturato fino alla Data di Esecuzione e non ancora versato; resta inteso che tali lettere dovranno essere state previamente inviate dall’Amministratore Unico e da ciascun sindaco ai competenti organi sociali in conformità alle disposizioni del codice civile e dello Statuto;
- (iii) a far sì che si tenga validamente l’Assemblea dei Soci di ASECO (sia in sede ordinaria che straordinaria) e che essa deliberi validamente (1) la presa d’atto delle dimissioni dell’Amministratore Unico e dei sindaci della Società; (2) la nomina del nuovo Organo Amministrativo nella forma di Consiglio di Amministrazione e del nuovo collegio sindacale nel rispetto di quanto previsto nel presente Patto Parasociale e la determinazione dei compensi del nuovo collegio sindacale secondo quanto sarà concordato dalle Parti sul punto prima della Data di Esecuzione; (3) l’adozione del nuovo Statuto sociale e (4) la presa d’atto dell’istituzione da parte dei Soci del Comitato di Coordinamento e Controllo, nelle persone previamente indicate dai Soci quali componenti conformemente a quanto disciplinato al successivo articolo 7;
- (iv) alla girata, con autentica notarile, a favore di AGER di un certificato rappresentativo delle n. 14.400 (quattordicimilaquattrocento) azioni ordinarie oggetto di trasferimento e consegnare il certificato stesso ad AGER, facendo sì che siano debitamente effettuate le



- relative iscrizioni a libro soci;
- (v) a sottoscrivere il presente Patto Parasociale con AGER;
- (b) AGER provvederà:
- (i) a pagare ad AQP il Corrispettivo della Partecipazione, mediante bonifico bancario irrevocabile di fondi immediatamente disponibili sul conto corrente intrattenuto da AQP presso la banca e con il codice IBAN che saranno comunicati ad AGER entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Esecuzione, restando inteso che con il regolare accredito del relativo importo sul conto corrente di AQP il pagamento del Corrispettivo si intenderà quietanzato;
- (ii) a pagare i costi notarili e altri costi, spese, oneri o tasse di propria competenza ai sensi di legge e dovuti per il trasferimento della Partecipazione;
- (iii) a sottoscrivere il presente Patto Parasociale con AQP;
- (c) inoltre le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, provvederanno ad eseguire ogni altro adempimento, e a sottoscrivere e scambiarsi ogni altro atto o documento necessario od opportuno ai fini del perfezionamento dell'Operazione.

**4.2.3** È precisato che l'Esecuzione si intenderà regolarmente perfezionata solamente a seguito della esecuzione di tutti gli adempimenti, e non soltanto di parte di essi, indicati al presente articolo 4.2 e che, in caso di parziale esecuzione delle suddette operazioni all'Esecuzione, la Parte che ha interesse al perfezionamento di tale adempimento avrà diritto (i) a non dare esecuzione alle obbligazioni poste a suo carico sino a quando tutte le azioni da eseguirsi all'Esecuzione non abbiano avuto luogo come previsto nel presente Contratto, ovvero (ii) a che tutte le azioni e operazioni eseguite all'Esecuzione siano considerate come non avvenute e sia ripristinato lo *status quo ante*.

**4.2.4** Successivamente all'Esecuzione ciascuna delle Parti sottoscriverà ogni altro documento o atto, fornirà le informazioni e compirà ogni altra azione che sia ritenuta ragionevolmente necessaria, nei termini previsti dalla legge, a consentire l'adempimento di tutti gli impegni previsti in questo Patto e la corretta esecuzione del trasferimento della Partecipazione e, se e nei limiti richiesti, degli altri adempimenti dell'Esecuzione.

## **Articolo 5**

### **Competenze e funzionamento dell'Assemblea dei Soci**

**5.1** Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea Ordinaria, ferme le competenze attribuite al Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci di cui al successivo articolo 7:

- a. l'approvazione del bilancio, della relazione sul governo societario di cui all'articolo 6, co. 4 D.lgs. n. 175/2016, del budget annuale nonché dei documenti di natura programmatica e di definizione di strategie e politiche aziendali, quali il Piano Industriale, il Business Plan ed il relativo piano economico-finanziario, il programma dei lavori e degli acquisiti di servizi e forniture, l'organigramma ed il piano occupazionale e le successive modifiche degli stessi, nonché degli schemi dei contratti per lo svolgimento dei servizi affidati alla Società; della proposta di tariffe e prezzi dei servizi non soggetti a vincoli di legge o di competenza di Autorità;
- b. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo; la nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, fermo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Patto circa le modalità di designazione;
- c. la determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo e dei Sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dell'Organo Amministrativo e dei Sindaci e la pronuncia di decadenza degli stessi in caso di sopravvenuta incompatibilità;
- e. le ulteriori materie riservate alla competenza dell'Assemblea Ordinaria dalla legge e dallo Statuto.

**5.2** In materia di controllo di bilancio e di qualità dell'amministrazione sociale, l'Assemblea ha poteri ispettivi diretti e concreti sulla Società affidataria.

**5.3** Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea Straordinaria, ferme le competenze attribuite al Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci di cui al successivo articolo 7:

- a. le modifiche dello Statuto, salvo quelle eventualmente delegate all'Organo Amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- b. aumenti e riduzioni del capitale sociale (tranne quelli obbligatori di legge);
- c. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;
- e. compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f. compimento di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni e scissioni;
- g. le altre materie riservate alla competenza dell'Assemblea Straordinaria dalla legge e dallo Statuto.

**5.4** L'attribuzione all'Organo Amministrativo della facoltà di assumere delibere in materie che per legge spettano all'Assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea stessa, che mantiene il potere di deliberare nella materia stessa.

**5.5** L'Assemblea Ordinaria, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. E' comunque fatto salvo il disposto dell'articolo 2369, co. 4, cod. civ. quanto all'approvazione del bilancio e alla nomina e revoca delle cariche sociali.

**5.6** L'Assemblea Straordinaria, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

## **Articolo 6**

### **Organo Amministrativo della Società**

**6.1** I Soci si impegnano affinché l'Organo Amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di 5 (cinque), nel rispetto del disposto dell'articolo 11 del D.lgs. n. 175/2016 e della disciplina statale e regionale di settore compresa quella in tema di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi, equilibrio tra generi e conflitto di interessi previste dal quadro normativo statale e regionale di riferimento, ivi compreso il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Fermi i limiti sopra indicati, possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo coloro che, muniti di qualificata e comprovata esperienza, possiedano idonei e documentati requisiti di professionalità, in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire.

**6.2** Le Parti convengono che, al fine di assicurare adeguati meccanismi di controllo analogo congiunto dei Soci:

(a) sino a quando non sarà intervenuta la stipula dei contratti di affidamento *in house* da parte dei due Soci, la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, di cui due consiglieri, tra cui il Presidente, saranno nominati su designazione di AQP ed il restante consigliere sarà nominato su designazione di AGER Puglia, nelle persone già concordemente individuate dalle Parti;

(b) successivamente all'intervenuta stipula dei contratti di affidamento *in house* da parte dei due Soci, la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea su designazione dei Soci in conformità alla procedura di cui al successivo articolo 6.3 e secondo le seguenti proporzioni:

- tre consiglieri, tra cui il Presidente, saranno nominati su designazione di AQP;
- due consiglieri saranno nominati su designazione di AGER Puglia.

**6.3** L'Assemblea dei Soci convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 6.2(b) dovrà essere convocata con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Coordinamento e Controllo deve presentare

ai Soci una rosa di massimo n. 10 (dieci) candidati alla carica di consigliere di amministrazione, dotati dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica. I nuovi consiglieri di amministrazione dovranno essere nominati dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle proporzioni indicate al precedente articolo 6.2(b), fra i nominativi presenti nella rosa di candidati presentata dal Comitato di Coordinamento e Controllo.

**6.4** Nel caso in cui, in un momento successivo alla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 6.2, si optasse, per decisione concorde fra i Soci, per la forma di amministrazione dell'Amministratore Unico, lo stesso sarà nominato dall'Assemblea su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo, e rappresenterà ai sensi dell'articolo 5, co. 5, D.lgs. 50/2016, tutti i Soci ai fini del controllo analogo.

**6.5** Fermo restando quanto previsto agli articoli 5 e 7 del presente Patto, al Consiglio di Amministrazione o, a seconda dei casi, all'Amministratore Unico saranno attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società. E' prerogativa e facoltà del Consiglio di Amministrazione attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

**6.6** Salva diversa decisione concorde fra i Soci, le cariche in seno all'Organo Amministrativo sono svolte a titolo gratuito e dunque senza il riconoscimento di alcun emolumento o altro compenso, fatta eccezione per il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in esecuzione dell'incarico.

**6.7** Ove richiesto dal Socio AGER, l'Organo Amministrativo delibererà la nomina di un solo Direttore Generale designato dalla stessa AGER fra soggetti muniti di qualificata e comprovata esperienza e in possesso di idonei e documentati requisiti di professionalità in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire. All'atto della nomina, l'Organo Amministrativo determinerà i compiti, le attribuzioni e il compenso del v, provvedendo in tal caso, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, a seconda dei casi, dell'Amministratore Unico alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro. Le Parti si danno reciprocamente atto che sino a quando non sarà intervenuta la stipula dei contratti di affidamento *in house* da parte dei due Soci, al Direttore Generale, ove nominato conformemente a quanto sopra indicato, non sarà riconosciuto alcun salario o altro compenso, fatta eccezione per il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in esecuzione dell'incarico.

## **Articolo 7**

### **Competenze del Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci**

**7.1** A seguito del completamento del Progetto, AGER Puglia ed AQP eserciteranno il controllo analogo congiunto su ASECO ai sensi degli articoli 2 e 16 del D.lgs. n. 175/2016 e dell'articolo 5, co. 5, del D.lgs. n. 50/2016 con le modalità previste e garantite dallo Statuto e dal presente Patto.

**7.2** Ai fini del più efficace esercizio del controllo analogo congiunto è prevista l'istituzione, quale strumento stabile di indirizzo strategico, coordinamento, supervisione e controllo, di un organo denominato "Comitato di Coordinamento e Controllo". Il Comitato rappresenta la sede di informazione, direzione, pianificazione, valutazione e controllo preventivo, contestuale e successivo dei Soci sulla gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra Soci e tra Soci e la Società, che si aggiunge agli strumenti di legge derivanti dalla detenzione di una partecipazione diretta al capitale sociale e dalla nomina degli amministratori con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

**7.3** Ferme in ogni caso le regole civilistiche sul funzionamento delle società per azioni, il Comitato di Coordinamento e Controllo esercita il controllo analogo con le seguenti modalità:

- in fase preventiva, impartendo all'Organo Amministrativo indicazioni di indirizzo sulla programmazione e la definizione degli obiettivi strategici ed operativi ("controllo ex ante");
- in costanza di attività, attraverso la costante informazione e monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi e dell'andamento della gestione ("controllo contestuale");
- in fase successiva attraverso l'analisi e la verifica dei risultati raggiunti sull'attività della Società e il conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo all'Organo Amministrativo, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o al Direttore Generale, ove nominato, indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva ("controllo ex post").

**7.4** In particolare, il Comitato di Coordinamento e Controllo ha le seguenti competenze:

- a) Controllo ex ante:
  - i. individuazione degli obiettivi strategici da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
  - ii. parere preventivo, obbligatorio e vincolante sulla proposta di Business Plan e relativo piano economico-finanziario, budget annuale, organigramma, piano occupazionale e programma dei lavori e degli acquisiti nonché sui successivi aggiornamenti e modifiche degli stessi;
  - iii. parere preventivo, obbligatorio e vincolante sullo schema dei contratti di servizio e sulle successive modifiche nonché sulle modifiche allo Statuto della Società;
  - iv. parere preventivo e obbligatorio sulle proposte di cessione, conferimento e /o scorporo di rami d'azienda e sulle eventuali richieste di ingresso di nuovi soci;
  - v. parere preventivo e obbligatorio sul compimento di operazioni straordinarie o che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
  - vi. diritto di informativa preventiva, con facoltà di esprimere parere preliminare, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
  - vii. parere preventivo, obbligatorio e vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
  - viii. parere preventivo sui Regolamenti da adottarsi da parte dell'Organo Amministrativo;

- ix. indicazioni puntuali all'Organo Amministrativo della Società, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o al Direttore Generale, ove nominato, per l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - x. presentazione ai Soci della rosa di candidati in occasione di ciascun rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale, in conformità alle disposizioni degli articoli 6.3 e 11.2 del presente Patto.
- b) Controllo contestuale:
- i. formulazione di indirizzi sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società e sullo svolgimento dei Servizi;
  - ii. ricezione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e delle determinazioni dell'Organo Amministrativo nonché delle relazioni e degli eventuali rilievi del Collegio Sindacale;
  - iii. monitoraggio mediante richiesta di relazioni periodiche (di norma ogni semestre) sull'andamento della gestione della Società e sui livelli dei servizi resi e analisi delle risultanze delle indagini di *customer satisfaction* effettuate dall'Organo Amministrativo. Nelle relazioni periodiche sull'andamento della gestione della Società e dei servizi affidati dai Soci andranno evidenziati eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione e agli indirizzi preventivamente approvati dal Comitato di Coordinamento e Controllo, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. In tale ultimo caso, il Comitato di Coordinamento e Controllo esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'Organo Amministrativo per porre rimedio agli scostamenti del bilancio preventivo approvato e agli squilibri finanziari riscontrati e/o potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità;
  - iv. eventuale individuazione di interventi correttivi, anche quanto alle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;
  - v. audizioni periodiche dell'Organo Amministrativo della Società;
  - vi. richiesta di informazioni e chiarimenti agli Organi societari della Società sulla gestione sociale e le modalità di svolgimento dei servizi;
  - vii. acquisizione di informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dall'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
  - viii. accesso ai documenti sociali ed alle informazioni sull'attività della Società, sulla gestione dei servizi affidati e sull'osservanza dei vincoli derivanti dalla natura pubblica della Società (quali a titolo esemplificativo, procedure di acquisto, procedure di reclutamento del personale, adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza);
  - ix. proposta all'Assemblea dei Soci di esercitare motivatamente l'azione di responsabilità ex articolo 2393 cod. civ. con riguardo agli atti dell'Organo Amministrativo che siano stati assunti in assenza dell'autorizzazione o del parere del Comitato di Coordinamento e

Controllo o che si discostino dagli obiettivi statutari e dalle indicazioni del medesimo Comitato di Coordinamento e Controllo;

- x. esercizio di controlli ispettivi;
- c) Controllo ex post:
  - i. verifica dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi assegnati, attraverso la relazione periodica sull'andamento della gestione trasmessa dall'Organo Amministrativo e l'esame dello schema di bilancio di esercizio e di relazione sul governo societario;
  - ii. eventuale controllo su atti/attività non compresi nei precedenti punti, su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato di Coordinamento e Controllo.

7.5 In caso di adozione da parte dell'Organo Amministrativo di atti contrastanti con gli indirizzi espressi in modo vincolante dal Comitato di Coordinamento e Controllo, nonché nell'ipotesi di grave o reiterata inosservanza delle direttive fornite sull'organizzazione del servizio o con riferimento a decisioni di rilevanza strategica per la Società, il Comitato di Coordinamento e Controllo può proporre ai Soci di convocare l'Assemblea dei Soci per: i) la revoca dell'Organo Amministrativo o di singoli Amministratori per giusta causa; ii) l'annullamento o la revoca degli atti dell'Organo Amministrativo ove gli stessi siano in evidente contrasto con gli interessi pubblici della collettività e del territorio serviti.

7.6 Il Comitato di Coordinamento e Controllo si pronuncia di norma entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della documentazione di volta in volta posta all'attenzione dello stesso e relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette le proprie determinazioni o pareri vincolanti all'Organo Amministrativo, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o al Direttore Generale, ove nominato, i quali si conformano a quanto espresso ed indicato dal Comitato di Coordinamento e Controllo. In mancanza dell'espressione di un parere entro il termine stabilito senza che sia stata rappresentata l'esigenza di ulteriore termine, il parere si intende favorevole.

7.7 Al fine di consentire al Comitato di Coordinamento e Controllo l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Società deve mettere a disposizione i documenti ed i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale a tale obiettivo. I competenti Organi Sociali dovranno adempiere ai seguenti obblighi di informativa:

- trasmissione preventiva delle convocazioni dell'Organo Amministrativo;
- trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee dei Soci;
- trasmissione preventiva dello schema di relazione sul governo societario;
- trasmissione dei verbali delle Assemblee dei Soci, entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione;
- trasmissione preventiva del budget annuale, del Business Plan e relativo piano economico-finanziario, programma dei lavori e degli acquisiti, organigramma, piano occupazionale e relativi aggiornamenti e dello schema di bilancio, corredato dalle relazioni dell'Organo Amministrativo e di quelle degli organi di controllo;
- trasmissione delle determinazioni assunte dall'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione;

- trasmissione delle relazioni e degli eventuali rilievi del Collegio Sindacale, entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione;
- trasmissione del bilancio e relative relazioni, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione;
- trasmissione del report periodico sull'andamento della gestione e sui livelli di servizio.

L'Organo Amministrativo, l'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o il Direttore Generale, ove nominato, sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente al Comitato di Coordinamento e Controllo gli accadimenti o le situazioni gestionali tali da impattare in modo rilevante sulle risultanze dei documenti di programmazione

La trasmissione dei documenti e delle informazioni previste dal presente articolo dovrà tenere conto delle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati.

**7.8** L'esercizio del controllo analogo congiunto deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio economico finanziario e la gestione efficiente della Società.

## **Articolo 8**

### **Composizione e funzionamento del Comitato di Coordinamento e Controllo**

**8.1** Il Comitato di Coordinamento e Controllo dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da quattro componenti designati dai Soci come segue:

- due componenti designati da AGER Puglia: un componente è di diritto un delegato del legale rappresentante di AGER e svolgerà funzioni di Presidente del Comitato di Coordinamento e Controllo, mentre l'altro componente è indicato dal Comitato dei delegati di AGER;
- due componenti designati da AQP: un componente è di diritto il legale rappresentante di AQP o suo delegato e svolge funzioni di Vicepresidente del Comitato di Coordinamento e Controllo, mentre l'altro componente è indicato dall'Organo Amministrativo di AQP.

Ogni membro del Comitato di Coordinamento e Controllo esprime un voto.

E' condizione per il diritto di ciascun Socio a partecipare, tramite i propri soggetti designati, al Comitato di Coordinamento e Controllo l'affidamento concreto ed attuale alla Società di almeno una delle attività rientranti nell'oggetto sociale della Società medesima.

**8.2** In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di uno o più membri del Comitato di Coordinamento e Controllo, le Parti si impegnano a nominare il/i sostituto/i entro 15 (quindici) giorni dalla data di cessazione dalla carica.

**8.3** Il Presidente può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni. È comunque garantito dalla Società, per l'esercizio delle funzioni, il supporto di apposito personale amministrativo e/o tecnico necessario nei limiti delle disponibilità d'organico.



Nello svolgimento dei propri compiti del Comitato, se ritenuto necessario, può avanzare richiesta ai Soci di avvalersi altresì del supporto di personale tecnico e amministrativo in forza presso gli stessi Soci, anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro per questioni specifiche.

**8.4** Il Comitato di Coordinamento e Controllo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del Presidente, e comunque con cadenza almeno trimestrale. Su istanza di almeno due componenti, il Presidente è tenuto a convocare il Comitato tempestivamente ponendo in discussione quanto richiesto. In caso di inerzia che si protragga per più di 5 (cinque) giorni, il Comitato è convocato dal Vicepresidente.

**8.5** Il Comitato di Coordinamento e Controllo si riunisce ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Nessuna deliberazione o parere avente ad oggetto lo specifico affidamento di un Socio può essere assunta senza la votazione favorevole di entrambi i propri rappresentanti.

**8.6** Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

**8.7** L'organizzazione e il funzionamento del Comitato di Coordinamento e Controllo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dal presente Patto, è disciplinato con atto interno di auto-organizzazione.

**8.8** Salva diversa decisione concorde fra i Soci, le cariche in seno al Comitato di Coordinamento e Controllo sono svolte a titolo gratuito e dunque senza il riconoscimento di alcun compenso, fatta eccezione per il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in esecuzione dell'incarico.

**8.9** Le Parti si riservano in ogni caso di rivedere di comune accordo composizione e modalità di nomina del Comitato di Coordinamento e Controllo.

## **Articolo 9**

### **Diritti dei Soci**

**9.1** Il Comitato di Coordinamento e Controllo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

**9.2** In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti a favore del Socio medesimo. Qualora invece i Soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata per il tramite del Comitato di Coordinamento e Controllo all'Organo Amministrativo e il relativo riscontro è fornito dalla Società.

**9.3** Le attività previste in capo al Comitato di Coordinamento e Controllo devono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai Soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

## **Articolo 10**

### **Esercizio del controllo analogo da parte dei singoli Soci**

**10.1** Il controllo analogo viene altresì esercitato in forma individuale dal singolo Socio, per quanto concerne i servizi e le attività espletati nel suo interesse, attraverso l'esercizio dei diritti e delle facoltà allo stesso attribuiti dallo Statuto, dal presente Patto Parasociale, dai Regolamenti e dal contratto di servizio.

**10.2** In particolare sono riconosciuti a ciascun Socio affidante, singolarmente nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli espletati in favore degli altri Soci:

i. la facoltà di impartire all'Organo Amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun Socio in seno al Comitato di Coordinamento e Controllo, indirizzi limitatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato, che saranno vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il Socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi;

ii. la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. Diritto di veto) alle decisioni dell'Organo Amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del Socio ed in contrasto con quanto previsto dal contratto di servizio.

**10.3** Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i) e ii) oppure nel caso di reiterati disservizi nell'espletamento delle attività in suo favore, segnalati alla Società senza adeguata risposta, il Socio potrà recedere dal contratto di servizio.

## **Articolo 11**

### **Collegio sindacale**

**11.1** Il collegio sindacale della Società sarà composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. I relativi componenti verranno nominati dall'Assemblea dei Soci su designazione dei Soci come segue:

- un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente verranno nominati su designazione di AGER Puglia;
- due sindaci effettivi e un sindaco supplente verranno nominati su designazione di AQP.

**11.2** L'Assemblea dei Soci convocata per la nomina del nuovo collegio sindacale (successivo a quello nominato a seguito del perfezionamento dell'Operazione) dovrà essere convocata con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci convocata per la nomina del nuovo collegio sindacale, il Comitato di Coordinamento e Controllo deve presentare ai Soci una rosa di massimo n. 6 (sei) candidati alla carica di sindaco effettivo e di massimo n. 4 (quattro) candidati alla carica di sindaco supplente, dotati dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica. I nuovi sindaci dovranno essere

nominati dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle proporzioni indicate al precedente articolo 11.1, fra i nominativi presenti nella rosa di candidati presentata dal Comitato di Coordinamento e Controllo (rispettivamente, per i sindaci effettivi e per i sindaci supplenti).

## **Articolo 12**

### **Contratti di affidamento dei servizi**

**12.1** Ciascun Socio dovrà sottoscrivere con la Società uno o più contratti per l'affidamento *in house* da parte dello stesso delle attività e servizi di propria pertinenza ed in particolare:

- AGER Puglia per l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per un periodo non inferiore a un anno;
- AQP per l'affidamento del servizio di trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane e degli altri rifiuti da essa prodotti in tutte le sedi e gli impianti, nonché per il trasporto di merci e rifiuti, per un periodo non inferiore a un anno.

**12.2** I contratti di cui al precedente comma dovranno essere predisposti in conformità alla regolamentazione di settore e disciplinare, tra l'altro, l'oggetto dei rispettivi affidamenti, le modalità di espletamento, i criteri di determinazione dei corrispettivi, nonché le regole e gli strumenti per assicurare in concreto a ciascun Socio un controllo puntuale ed immediato sul livello delle attività di rispettiva competenza.

## **Articolo 13**

### **Limiti all'attività della Società**

**13.1** In conformità a quanto disposto dall'articolo 5, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 16, co. 3, del D.lgs. 175/2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società dovrà derivare dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dai Soci.

**13.2** Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società e comunque per un importo inferiore al 20% (venti per cento) del fatturato totale della Società, quest'ultima potrà realizzare e svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dai Soci nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 16, co. 3 bis, D.lgs. n. 175/2016.

## **Articolo 14**

### **Separazione tra attività di regolazione e attività di gestione del servizio**

**14.1** Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni di Socio e, in particolare, della nomina dei propri rappresentanti negli organi di amministrazione o controllo societario di ASECO, ivi compreso il Comitato di Coordinamento e Controllo, o del conferimento di incarichi inerenti la gestione del servizio, AGER si impegna a rispettare, ove ne ricorrano i presupposti, quanto disposto dall'articolo

6 del D.lgs. 201/2022 e dall'articolo 28.3 del “*Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, approvato dall'ARERA con Delibera del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif.

**14.2** Ai fini del rispetto del precedente comma, AGER si impegna affinché le proprie strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative preposte a funzioni di regolazione e i relativi dirigenti e dipendenti non svolgano alcuna funzione attinente alla gestione o all'affidamento ad ASECO di appalti e concessioni.

## **Articolo 15**

### **Nuove adesioni e recesso**

**15.1** Il capitale sociale della Società è interamente pubblico; pertanto non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della Società, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, co 1, del D.Lgs.175/2016.

**15.2** Fermo quanto sopra, le Parti convengono che il trasferimento delle azioni della Società sarà condizionato, oltre che ai requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa in materia di *in house providing*, all'adesione – contestualmente al trasferimento - dei nuovi soci al presente Patto.

**15.3** Il venir meno della qualità di Socio della Società (che potrebbe verificarsi anche perché il servizio fornito non soddisfa più i suoi interessi generali) comporterà, parimenti, l'automatico recesso dal presente Patto.

## **Articolo 16**

### **Condizione sospensiva. Delibera della Corte dei Conti**

**16.1** L'efficacia del presente Patto, e dunque l'obbligo delle Parti di perfezionare l'Esecuzione alla Data di Esecuzione, è subordinato all'avveramento della condizione sospensiva di seguito indicata (la “**Condizione Sospensiva**”) entro il termine perentorio del 29 marzo 2023 (la “**Data Ultima di Avveramento**”):

- a. l'adozione di una delibera da parte della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3 del D.lgs. 175/2016, in ordine alla conformità dell'Operazione a quanto disposto dal medesimo D.lgs. 175/2016;
- b. in caso di delibera in tutto o in parte negativa della Corte dei Conti, l'intervenuta adozione, entro la Data Ultima di Avveramento, di un'ulteriore delibera motivata da parte del Comitato dei Delegati di AGER che illustri le ragioni per le quali AGER intenda discostarsi dalla succitata delibera della Corte dei Conti e l'intervenuta pubblicazione di tale delibera di AGER nel proprio sito internet istituzionale.

**16.2** Con riferimento a quanto sopra, le Parti concordano quanto segue.

**16.2.1** La Condizione Sospensiva non è rinunciabile neanche con il consenso scritto di entrambe le Parti, in quanto posta in adempimento di un obbligo di legge.

**16.2.2** Nel caso in cui - entro la Data Ultima di Avveramento – la Condizione Sospensiva non si sia avverata, il presente Patto s'intenderà automaticamente risolto e dunque privo di efficacia senza

bisogno di alcun ulteriore scambio di comunicazioni fra le Parti. In tal caso, le Parti saranno liberate da tutti gli obblighi in esso previsti, fatto salvo per quanto previsto al successivo articolo 17 (*Clausola Arbitrale - Foro competente*).

**16.2.3** Nel caso in cui, invece, alla Data Ultima di Avveramento si sia verificata la Condizione Sospensiva, il presente Contratto sarà da ritenersi a tutti gli effetti vincolante ed efficace e le Parti dunque si impegnano ora per allora a procedere all'Esecuzione ai sensi del precedente articolo 4.2.

## **Articolo 17**

### **Clausola Arbitrale – Foro competente**

**17.1** Tutte le controversie che possano insorgere tra i Soci e/o tra questi ultimi e la Società – fatta eccezione unicamente per le controversie tra Soci e Società o tra Soci in relazione ai servizi affidati *in house* - saranno risolte mediante arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle parti in causa ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio, sarà nominato di comune accordo tra i primi due arbitri nominati. Gli arbitri non potranno essere le stesse parti in causa. Qualora i due arbitri nominati non trovino un accordo sul terzo da nominare nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'incarico, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bari, su richiesta di uno dei due arbitri nominati. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. L'arbitrato si svolgerà a Bari.

**17.2** Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra i Soci e/o tra questi ultimi e la Società che ai sensi di legge o del presente Patto non possa essere deferita al Collegio Arbitrale di cui al precedente articolo 17.1, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari, con espressa esclusione di eventuali Fori concorrenti o alternativi.

## **Articolo 18**

### **Normativa applicabile e rinvio**

**18.1** Il Patto e le obbligazioni che dallo stesso derivano sono regolati dalla Legge italiana.

**18.2** Per quanto non specificato nel presente Patto Parasociale e nello Statuto della Società si applica la normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale vigente in materia.

